

# Diritti di segreteria di spettanza esclusiva dell'Ente

Stralcio di regolamento e tariffe aggiornato al 2001  
(legge 19 marzo 1993 n. 68, di conversione del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8)

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'introduzione e l'ordinamento, nel Comune di Foligno, dei diritti di segreteria istituiti dal D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993, n.68, come modificato dal co. 19 dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993 aggiunto dall'articolo 2, co. 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. I diritti di segreteria dovuti per atti e provvedimenti diversi da quelli istituiti dalla legge di cui al precedente comma restano disciplinati dalle relative disposizioni istitutive.

## Articolo 2

### APPLICAZIONE DEI DIRITTI

1. Sono applicati, a partire dal primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutivo il presente regolamento, i diritti di segreteria sul rilascio dei seguenti atti:

- a) certificati di destinazione urbanistica;
- b) autorizzazioni edilizie, urbanistiche, titoli abilitativi assimilati;
- c) Denuncia di Inizio dell'Attività;
- d) certificazioni ed attestazioni in materia urbanistica ed edilizia;
- e) concessioni edilizie.

2. Non sono soggetti al pagamento dei diritti gli atti di cui alle lettere a), b), d) ed e) rilasciati allo Stato, al Comune, agli Enti Pubblici nonché, per la realizzazione di opere pubbliche, agli Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.

3. I diritti di cui al precedente comma 1 sono ridotti del 50%, fermi restando i minimi di legge, per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.

4. I diritti di cui al precedente comma 1 lettera e) sono ridotti del 50%, fermo restando il minimo di legge, per la realizzazione di interventi da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli

a titolo principale.

5. I diritti di cui alle allegate:

- Tabella "B" (Autorizzazioni di cui all'art. 7 legge 25/3/82, n. 94);
- Tabella "C" (Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio dell'Attività);

fermi restando gli importi massimi, trovano applicazione in misura doppia nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di richiedere il provvedimento abilitativo in luogo del procedimento di asseverazione (DIA).

## Articolo 3

### TARIFFE

1. L'ammontare dei diritti dovuti è quello indicato, per ciascun tipo di atto, nelle tabelle allegate al presente regolamento e viene assolto con le modalità di cui al successivo articolo 5.

2. Le tariffe riportate nelle allegate:

- Tabella "B" (Autorizzazioni di cui all'art. 7 legge 25/3/82, n. 94);
- Tabella "C" (Autorizzazione edilizia e Denuncia di Inizio dell'Attività);
- Tabella "D" (Concessioni edilizie);

debbono intendersi riferite al tipo di intervento ed alle sue caratteristiche e quindi applicabili indipendentemente dal procedimento o provvedimento che ne abilita l'esecuzione.

## Articolo 4

### VARIANTI - VOLTURE - RINNOVI

1. I provvedimenti costituenti variante, voltura o rinnovo di precedenti atti, sono oggetto di applicazione dei diritti in modo autonomo.

2. I provvedimenti che costituiscono rinnovo o proroga sono soggetti alla applicazione dei diritti nella misura minima qualora siano già stati assolti i diritti di cui all'articolo 1 per l'atto originario.

*Articolo 5*  
**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. L'ammontare dei diritti è calcolato dal dipendente cui compete l'istruttoria per la predisposizione degli atti di cui all'articolo 2 sulla base delle disposizioni del presente regolamento e delle Tabelle allegate.

2. I diritti di segreteria sono, di norma, assolti mediante apposizione di marche, previo versamento da parte dei richiedenti di quanto dovuto. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 2, comma 1, il pagamento deve avvenire successivamente all'approvazione e prima del rilascio o della stipula della convenzione; per i certificati di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 2 al momento del ritiro; per la Denuncia di Inizio dell'Attività all'atto del deposito.

3. Il pagamento, per importi fino a € 56,00, deve avvenire mediante versamento presso l'ufficio addetto al rilascio del documento che provvederà alla apposizione di marche segnatasse.

4. Il pagamento, per importi superiori a € 56,00, deve avvenire mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale previa causale dell'ufficio addetto al rilascio.

5. Copia della ricevuta del versamento di cui al precedente comma va consegnata all'ufficio che rilascia il documento o riceve la Denuncia di Inizio dell'Attività.

6. Il pagamento con le modalità di cui al quarto comma è obbligatorio quando l'interessato richieda che il documento gli venga inoltrato per posta; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta, in originale o fotocopia, comprovante l'avvenuto versamento della somma dovuta. Il versamento deve comunque essere effettuato prima del rilascio.

7. Il pagamento dei diritti di segreteria di cui al presente Regolamento, fino alla predisposizione delle eventuali marche segnatasse in Euro, può avvenire mediante versamento diretto alla Tesoreria, per qualsiasi importo, previa emissione di causale di versamento anche da parte dell'ufficio preposto al rilascio dei provvedimenti o alla ricezione delle istanze. I Dirigenti dell'Area Servizi Finanziari e dell'Area Urbanistica ed Edilizia provvedono, con propria determinazione congiunta, a definire il procedimento di

riscossione suddetto ovvero mediante l'utilizzo di bollettari che consentano l'attestazione dell'avvenuto pagamento per l'utenza e la contabilizzazione dei diritti introitati.

*Articolo 6*  
**CONTABILITÀ DELLE MARCHE SEGNATASSE**

1. Le marche relative ai diritti di segreteria sono date in carico dal Tesoriere Comunale all'Economo che provvede alla distribuzione ai funzionari comunali che curano l'assegnazione agli uffici addetti al rilascio dei documenti.

2. Gli impiegati sono tenuti al rendiconto delle marche ricevute di volta in volta, nonché delle somme incassate secondo le disposizioni impartite dal funzionario responsabile.

3. L'Economo Comunale provvederà ad annotare su di un apposito registro di carico e scarico i valori delle marche ricevute dal Tesoriere e distribuite ai funzionari, nonché le somme versate dai funzionari stessi di norma alla fine di ogni mese.

*Articolo 7*  
**APPROVAZIONE RENDICONTO**

1. Entro il termine stabilito dal Dirigente Area Servizi Finanziari l'Economo Comunale presenta il rendiconto dell'anno precedente nel quale sono indicati i movimenti periodici e globali delle marche e dei versamenti effettuati.

2. Il rendiconto di cui al precedente comma, è sottoposto ad approvazione con determinazione dirigenziale.

*Articolo 8*  
**SPETTANZA TOTALE**

1. I proventi derivanti dall'applicazione dei diritti di segreteria oggetto del presente regolamento sono acquisiti interamente al bilancio comunale e registrati in apposito capitolo "Diritti di Segreteria art. 10 legge n. 68/93".

2. I diritti non sono suscettibili di compartecipazione.

3. La quota dei diritti da destinare al

miglioramento del livello di informatizzazione delle procedure e dell'informazione all'utenza è definita con il Bilancio.

*Articolo 9*  
**NORMA TRANSITORIA**

1. Le tariffe previste dal presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data i diritti di segreteria si applicano nella misura prevista in precedenza.

2. Sono fatti salvi i pagamenti relativi agli atti di cui all'art. 2 già effettuati prima dell'entrata in

vigore del presente regolamento; di conseguenza non è dovuta integrazione qualora il provvedimento venga emesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

**ALLEGATI**

*TABELLA "A" Certificati ed attestati in materia urbanistico - edilizia*

*... Omissis...*

**TABELLA "E"**

**1) AUTORIZZAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI RECUPERO**

Legge n. 68/93 - art.10, co 10, lett. d)  
da un valore minimo di € 5,60 ad un valore massimo di € 55,80  
Articolo 2 del Regolamento

**2) AUTORIZZAZIONI PER LA LOTTIZZAZIONE DI AREE**

Legge 68/93 - art.10, co 10, lett. e)  
da un valore minimo di € 55,80 ad un valore massimo di € 558,40  
Articolo 2 del Regolamento

1.a - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone di recupero di cui all'art.27 della legge n. 457/78 escluse le zone omogenee "A" previste dal P.R.G. vigente	<b>€ 27,90</b>
1.b - Piani di recupero di iniziativa privata nelle zone omogenee di tipo "A" previste dal P.R.G. vigente	<b>€ 55,80</b>
1.c - Varianti a piani di recupero in qualsiasi zona	<b>€ 5,60</b>
2.a - Piani di lottizzazione con previsioni insediative fino a 10.000 mq. <b>di SUC</b> nelle zone di tipo "D" e fino a <del>5.000 mq.</del> <b>1.560 mq di SUC</b> nelle altre zone omogenee	<b>€ 279,20</b>
2.b - Piani di lottizzazione con previsioni insediative da 10.000,01 mq. fino a 20.000 mq. <b>di SUC</b> nelle zone di tipo "D" e da <del>5.000,01 mq. fino a 10.000 mq.</del> <b>1.560,01 mq. fino a 3.120 mq. di SUC</b> nelle altre zone omogenee	<b>€ 390,90</b>
2.c - Piani di lottizzazione con previsioni insediative oltre 20.000,01 mq. <b>di SUC</b> nelle zone di tipo "D" e oltre <del>10.000,01 mq.</del> <b>3.120,01 mq. di SUC</b> nelle altre zone omogenee	<b>€ 558,40</b>
2.d - Varianti a piani di lottizzazione in qualsiasi zona	<b>€ 55,80</b>

**NOTE ALLA TABELLA**

- 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento i diritti non sono dovuti per la realizzazione di opere pubbliche da parte di Enti ed Organismi istituzionalmente competenti.
- 2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del Regolamento i diritti sono ridotti del 50% per la realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, fermi restando i minimi dovuti.